



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da

LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito "Testo Unico"). In particolare, visti gli articoli:

- 6, comma 1, lettera *a*) del Testo Unico, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare, sentita la Consob, disposizioni aventi a oggetto, tra l'altro, l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
- 12, comma 1 del Testo Unico, che prevede che la Banca d'Italia impartisca alla capogruppo del gruppo di SIM disposizioni riferite al complesso dei soggetti appartenenti al gruppo di SIM aventi a oggetto, fra l'altro, le materie dell'articolo 6, comma 1, lett. *a*);
- 12, comma 2 del Testo Unico, che prevede che la capogruppo di un gruppo di SIM emani disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle disposizioni impartite dalla Banca d'Italia;

Considerata l'esigenza di recepire le direttive 2009/27/CE e 2009/83/CE della Commissione e 2009/111/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che modificano le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE del 14 giugno 2006, relative all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio e all'adeguatezza patrimoniale delle banche e delle imprese di investimento;

Visto il Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 24 ottobre 2007, contenente il Regolamento in materia di vigilanza prudenziale per le SIM (di seguito, "Regolamento");

Esperita la procedura di consultazione prevista dall'art. 23, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

Sentita la Consob;

EMANA

l'unito provvedimento che modifica il Regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza prudenziale per le SIM.

Le presenti disposizioni si applicano a partire dal 31 marzo 2011.

Roma, 18 febbraio 2011

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Saccomanni

Articolo 1

(Disposizioni generali)

1. Nel Titolo I, Capitolo 1, paragrafo 1 è aggiunto il seguente capoverso:

“L’obbligo per le SIM di dotarsi di un sistema di gestione del rischio di liquidità è disciplinato mediante rinvio alla disciplina dettata per le banche, da applicarsi secondo criteri di proporzionalità”.

2. Nel Titolo I, Capitolo 1, paragrafo 4, al terzo alinea del primo capoverso le parole “31 dicembre 2010” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”.

3. Nel Titolo I, Capitolo 1, paragrafo 4, al quinto capoverso le parole “ai capitoli da 2 a 9 e 11” sono sostituite dalle seguenti: “ai capitoli da 2 a 8 e 11”.

4. Nel Titolo I, Capitolo 1, paragrafo 4 alla lettera a) del sesto capoverso le parole “ai capitoli da 6 a 9” sono sostituite dalle seguenti: “ai capitoli da 6 a 8”.

5. Nel Titolo I, Capitolo 1, paragrafo 4 all’ottavo capoverso dopo le parole “al capitolo 9” sono inserite le seguenti: “ad eccezione di quelle di cui al quinto e sesto capoverso del presente paragrafo”.

Articolo 2

(Rischio di posizione)

1. Nel Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, paragrafo 3.3 la Tavola 2 è sostituita dalla seguente:

TIPOLOGIE DI TITOLI	FATTORE DI PONDERAZIONE PER IL REQUISITO DEL RISCHIO SPECIFICO
a) Titoli di debito emessi o garantiti da amministrazioni centrali, emessi da banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo, enti territoriali degli Stati comunitari ai quali è attribuita una ponderazione di rischio dello 0% ai fini della disciplina sul rischio di credito.	0%
b) Titoli di debito emessi o garantiti da amministrazioni centrali, emessi da banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo, enti territoriali degli Stati comunitari ai quali è attribuita una valutazione corrispondente alle classi di merito di credito 1, 2 o 3 ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata.	0,25% (durata residua inferiore o pari a 6 mesi)
c) Titoli di debito emessi o garantiti da intermediari vigilati ai quali è attribuita una valutazione corrispondente ad una classe di merito di credito 1 o 2 ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata.	1,00% (durata residua maggiore di 6 mesi e inferiore o pari a 24 mesi)

<p>d) Titoli di debito emessi o garantiti da imprese ai quali è attribuita una valutazione corrispondente alle classi di merito di credito 1, 2 o 3 ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata.</p> <p>e) Altri titoli qualificati. Sono inclusi i titoli di debito emessi o garantiti da intermediari vigilati ai quali è attribuita una valutazione corrispondente alla classe di merito di credito 3 ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata.</p>	<p>1,60% (durata residua superiore a 24 mesi)</p>
<p>f) Titoli di debito emessi o garantiti da amministrazioni centrali, emessi da banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo, enti territoriali degli Stati membri ai quali è attribuita una valutazione corrispondente alle classi di merito di credito 4 o 5 ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata.</p> <p>g) Titoli di debito emessi o garantiti da intermediari vigilati ai quali è attribuita una valutazione corrispondente alle classi di merito di credito 4 o 5 ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata.</p> <p>h) Titoli di debito emessi o garantiti da imprese ai quali è attribuita una valutazione corrispondente alla classe di merito di credito 4 ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata.</p> <p>i) Titoli di debito emessi da soggetti per i quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta dalla ECAI prescelta.</p>	<p>8 %</p>
<p>j) Titoli di debito emessi o garantiti da amministrazioni centrali, emessi da banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo o enti territoriali degli Stati comunitari ai quali è attribuita una valutazione corrispondente alla classe di merito di credito 6 ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata.</p> <p>k) Titoli di debito emessi o garantiti da intermediari vigilati ai quali è attribuita una valutazione corrispondente alla classe di merito di credito 6 ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata.</p> <p>l) Titoli di debito emessi o garantiti da imprese ai quali è attribuita una valutazione corrispondente alla classe di merito di credito 5 o 6 ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata.</p>	<p>12%</p>

2. Nel Titolo I, Capitolo 2, Sezione III, paragrafo 3, terzo capoverso la lettera i) è sostituita dalla seguente: “per i titoli negoziati in Italia, rientrano nel paniere di riferimento dell’indice FTSE MIB o dell’indice FTSE Italia Mid Cap”.

Articolo 3

(Concentrazione dei rischi)

Nel Titolo I, il Capitolo 9 è sostituito dal seguente:

“CAPITOLO 9 CONCENTRAZIONE DEI RISCHI

1. Premessa

La presente disciplina è diretta a limitare i rischi di instabilità connessi all’inadempimento di un cliente singolo o di un gruppo di clienti connessi verso cui una SIM è esposta in misura rilevante rispetto al patrimonio di vigilanza. Essa, infatti, pone un limite all’esposizione al medesimo rischio idiosincratico, inteso come il rischio specifico di un cliente o di un gruppo di clienti connessi indipendente da fattori esterni quali l’appartenenza alla stessa area geografica o al medesimo comparto produttivo.

Sono previsti limiti prudenziali all’ammontare delle esposizioni assunte nei confronti di una controparte per limitare la potenziale perdita massima che la SIM potrebbe subire in caso di inadempimento. I limiti, commisurati al patrimonio di vigilanza, riguardano i rischi assunti a qualunque titolo nei confronti della medesima controparte (titoli emessi detenuti in portafoglio, esposizione per operazioni su strumenti derivati, finanziamenti erogati, ecc.).

La disciplina prevede che i rischi nei confronti di singoli clienti della medesima SIM siano considerati unitariamente qualora: 1) tra i clienti stessi sussistano connessioni di carattere giuridico o economico tali che le difficoltà di rimborso o di *funding* di uno di essi possono ripercuotersi sugli altri; 2) si effettuino investimenti indiretti attraverso schemi di investimento (es. fondi comuni) che espongono la SIM sia ai rischi propri dello “schema” sia a quelli degli asset oggetto dell’investimento.

Le SIM devono acquisire tutte le informazioni necessarie per valutare eventuali connessioni economiche tra i clienti. A tal fine, acquisiscono gli opportuni documenti e informazioni e predispongono adeguati processi e strutture per effettuare la suddetta valutazione. In ogni caso, sono tenute a valutare eventuali connessioni economiche in relazione alle esposizioni di ammontare superiore al 2% del proprio patrimonio di vigilanza. La prosecuzione del rapporto è subordinata al periodico aggiornamento di tali informazioni.

Il rispetto dei limiti quantitativi previsti in materia di concentrazione dei rischi non elimina gli effetti dell’eventuale insolvenza dei maggiori clienti sull’equilibrio patrimoniale della SIM. È quindi importante procedere con particolare cautela nell’assunzione di esposizioni di importo rilevante, valutando con rigore il merito creditizio e seguendo con attenzione l’andamento economico dei clienti.

In mancanza di adeguate strutture per la selezione e il controllo della maggiore clientela, la Banca d’Italia si riserva di fissare limiti più stringenti di quelli previsti in via generale.

2. Definizioni

Ai fini del presente Capitolo, si intende per:

- “*cliente*”, il singolo soggetto ovvero il “gruppo di clienti connessi” nei cui confronti vengono assunti rischi;
- “*esposizione del portafoglio di negoziazione di vigilanza*”, la somma di tutte le esposizioni nei confronti di un cliente costituite:

- dalla somma delle posizioni nette lunghe, determinate ai sensi del capitolo 2 in ciascuno degli strumenti emessi dal cliente o dal gruppo di clienti connessi in questione, che fanno parte del portafoglio di negoziazione di vigilanza;
- dalle esposizioni relative al rischio di regolamento di cui al capitolo 3 e al rischio di controparte di cui al capitolo 8;
 - “*esposizione*”, la somma delle attività di rischio per cassa e delle operazioni fuori bilancio nei confronti di un cliente o di un gruppo di clienti connessi, così come definite dalla disciplina sui rischi di credito e di controparte, senza l’applicazione dei fattori di ponderazione ivi previsti. Sono escluse dalle esposizioni le attività integralmente dedotte dal patrimonio di vigilanza;
 - “*grandi rischi*”, esposizioni di importo pari o superiore al 10 per cento del patrimonio di vigilanza;
 - “*gruppo di clienti connessi*”, due o più soggetti che costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio in quanto:
 - a) uno di essi ha, direttamente o indirettamente, un potere di controllo sull’altro o sugli altri (connessione "giuridica");
ovvero:
 - b) indipendentemente dall’esistenza dei rapporti di controllo di cui alla precedente lettera a), esistono, tra i soggetti considerati, legami tali che, con tutta probabilità, se uno di essi si trova in difficoltà finanziarie, in particolare difficoltà di raccolta di fondi o rimborso dei debiti, l’altro, o tutti gli altri, potrebbero incontrare analoghe difficoltà (connessione "economica").

Ai fini dell’individuazione di un gruppo di clienti connessi non sono inclusi i soggetti controllati dall’amministrazione centrale di uno Stato, quando alle relative esposizioni si applichi un fattore di ponderazione pari allo 0% ai sensi del Capitolo 7 ⁽¹⁾;

- “*posizione di rischio*”, l’esposizione ponderata secondo le regole previste dalla presente disciplina in considerazione della natura della controparte debitrice e delle eventuali garanzie acquisite.

La posizione di rischio è determinata partendo dal valore di bilancio tenendo conto delle tecniche di mitigazione del rischio in conformità del Capitolo 7 e dei filtri prudenziali secondo i criteri di cui al paragrafo 3.

- “*schema di investimento*”: gli OICR, le società per la cartolarizzazione, gli altri veicoli societari, organismi o strutture contrattuali interposti tra la SIM e gli investimenti sottostanti.

3. Calcolo dell’esposizione totale e della posizione di rischio

Nella determinazione dell’esposizione totale nei confronti di un singolo cliente o di un gruppo di clienti connessi, le attività di rischio sono valorizzate con i seguenti criteri:

- le esposizioni relative ai contratti derivati (ivi compresi quelli riconducibili al portafoglio immobilizzato) sono computate secondo quanto previsto per il rischio di controparte (cfr. capitolo 8);

¹ L’esenzione vale anche nel caso di società controllate da un ente territoriale cui si applichi la stessa ponderazione prevista per l’amministrazione centrale dello Stato. L’esenzione non si applica ai rapporti tra una società controllata dall’amministrazione centrale o da un ente territoriale e le sue controllate; in tali casi, la società controllante e le sue controllate devono essere considerate come un gruppo di clienti connessi. Lo stesso vale in altri casi di connessione.

- le posizioni nette relative al portafoglio di negoziazione di vigilanza sono determinate seguendo le modalità indicate nel capitolo 2. A tal fine:
 - a) alle posizioni rivenienti da operazioni di collocamento si applicano i coefficienti di riduzione previsti dal capitolo 2, sezione I, par. 5;
 - b) le posizioni nette sono valorizzate al *fair value*;
- le esposizioni relative ai rischi di regolamento e controparte sono determinate con le modalità indicate nei capitoli 3 e 8;
- le rimanenti posizioni sono computate al valore di bilancio.

Si applicano i criteri per la quantificazione delle posizioni di rischio di cui al Titolo V, Capitolo 1, Sezione III della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 e successivi aggiornamenti e l'Allegato A del medesimo Capitolo.

4. Limiti di concentrazione del rischio

Ciascuna posizione di rischio ⁽¹⁾ va contenuta entro il limite del 25 per cento del patrimonio di vigilanza.

In caso di esposizione nei confronti di una banca, di un'impresa di investimento o di un gruppo di clienti connessi di cui sia parte una banca o un'impresa di investimento la posizione di rischio può superare il 25% del patrimonio di vigilanza purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- 1) l'ammontare della posizione di rischio non sia maggiore di €150 milioni;
- 2) la somma delle posizioni di rischio nei confronti di eventuali clienti connessi alla banca o all'impresa di investimento e che non siano a loro volta banche o imprese di investimento, non sia superiore al 25% del patrimonio di vigilanza;
- 3) la SIM valuti, secondo criteri di prudenza, che l'assunzione della posizione di rischio sia coerente con la propria dotazione patrimoniale e in ogni caso non superi il 100% del patrimonio di vigilanza.

Le SIM appartenenti a gruppi sottoposti a vigilanza consolidata da parte di Autorità di vigilanza di paesi dell'UE o appartenenti al G-10 non sono soggette ai limiti sopra indicati ma unicamente ad un limite pari al 40% del patrimonio di vigilanza purché, a livello consolidato, il gruppo di appartenenza rispetti i limiti sopra elencati.

5. Superamento dei limiti di concentrazione e copertura patrimoniale aggiuntiva

I limiti di concentrazione possono essere superati a condizione che:

- il superamento sia dovuto esclusivamente a posizioni di rischio relative ad esposizioni del portafoglio di negoziazione di vigilanza;
- qualora siano trascorsi al massimo 10 giorni dal momento in cui si è verificato il superamento, l'esposizione del portafoglio di negoziazione di vigilanza non superi cinque volte il patrimonio di vigilanza;
- qualora siano trascorsi oltre 10 giorni, il complesso dei superamenti di cui si tratta sia contenuto entro sei volte il patrimonio di vigilanza.

¹ La posizione di rischio è calcolata secondo i criteri di cui al paragrafo 3.

Per ciascun superamento di cui sopra è richiesta una copertura patrimoniale aggiuntiva calcolata secondo quanto riportato nell'allegato G.

6. Attività di rischio verso gruppi di clienti connessi e schemi di investimento

Ai fini del rispetto dei limiti di concentrazione per le esposizioni nei confronti di soggetti connessi, si applicano i criteri di connessione giuridica ed economica e quelli relativi alle esposizioni verso schemi di investimento, di cui al Titolo V, Capitolo 1, Sezione II, della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 e successive modificazioni.

7. Attività esenti

Sono esenti dai limiti di concentrazione le esposizioni di cui al Titolo V, Capitolo 1, Sezione II, parr. 4 e 4.1 della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 e successive modificazioni.

Sono altresì esenti le esposizioni nei confronti di società di gestione di mercati regolamentati (borse) italiani ovvero riconosciuti ai sensi dell'articolo 67, commi 1 e 2, del TUF e di società che gestiscono sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione (stanze di compensazione)".

Articolo 4

(Rischi operativi)

Nel Titolo I, Capitolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Metodo base

Nel metodo Base il requisito patrimoniale è pari al 15 per cento della media delle ultime tre osservazioni dell'indicatore rilevante, riferite alla situazione di fine esercizio (31 dicembre).

Le osservazioni negative o nulle, non vengono prese in considerazione nel calcolo del requisito patrimoniale complessivo. Il requisito viene quindi determinato come media delle sole osservazioni aventi valore positivo.

Qualora il dato relativo all'indicatore rilevante, per alcune osservazioni del triennio di riferimento, non sussista, il calcolo del requisito va determinato sulla base della media delle sole osservazioni disponibili ⁽¹⁾.

Laddove l'indicatore rilevante o sue componenti si riferiscano ad un arco temporale inferiore ai 12 mesi (ad esempio nel caso di SIM neo costituite e operazioni di fusione e acquisizione), tale valore deve essere annualizzato linearmente su base mensile ⁽²⁾.

In caso di fusione ovvero di acquisizione di segmenti di operatività nel corso dell'anno, i tre indicatori rilevanti utilizzati ai fini della determinazione del requisito patrimoniale dovranno tener conto delle componenti di conto economico relative ai segmenti di operatività oggetto di acquisizione/fusione.

¹ Il requisito va calcolato utilizzando esclusivamente i valori dell'indicatore rilevante determinato in base ai principi contabili IAS/IFRS.

² A titolo esemplificativo, qualora la SIM A abbia iniziato la sua attività il 1 marzo dell'anno T, l'indicatore rilevante riportato nel bilancio di esercizio al 31 dicembre dello stesso anno deve essere moltiplicato per un coefficiente di annualizzazione pari a 12/10 (ossia 12 mesi dell'anno diviso i 10 mesi di attività cui si riferiscono i dati in bilancio).

Nel caso di scissione ovvero di cessione di segmenti di operatività nel corso dell'anno, i valori delle componenti di conto economico dei segmenti di operatività ceduti/scissi devono essere considerati nella determinazione dell'indicatore rilevante ⁽¹⁾".

Articolo 5

(Patrimonio di Vigilanza)

Nel Titolo I, il Capitolo 12 è sostituito dal seguente:

“CAPITOLO 12 PATRIMONIO DI VIGILANZA

1. Premessa

Il patrimonio di vigilanza è calcolato come somma algebrica di una serie di elementi positivi e negativi la cui computabilità viene ammessa, con o senza limitazioni a seconda dei casi, in relazione alla qualità patrimoniale riconosciuta a ciascuno di essi, secondo le disposizioni che seguono.

Gli elementi positivi che concorrono alla quantificazione del patrimonio devono poter essere utilizzati senza restrizioni o indugi per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali nel momento in cui tali rischi o perdite si manifestano. L'importo di tali elementi è depurato degli eventuali oneri di natura fiscale.

Le singole voci del patrimonio di vigilanza vanno determinate in maniera coerente con la normativa di bilancio, tenendo conto dei “filtri prudenziali”. I “filtri prudenziali” sono correzioni di vigilanza apportate alle voci del patrimonio netto di bilancio, allo scopo di salvaguardare la qualità del patrimonio di vigilanza e di ridurre la potenziale volatilità indotta dall'applicazione dei principi contabili internazionali (di seguito “IAS/IFRS”).

2. Definizioni

Ai fini della disciplina del presente capitolo si definiscono, in via generale:

- “*incentivi al rimborso anticipato*”, clausole contrattuali suscettibili di ingenerare nei detentori l'aspettativa che lo strumento verrà rimborsato dall'emittente alla data di esercizio dell'opzione di rimborso anticipato dello strumento stesso (c.d. *call date*). Sono considerati incentivi al

¹ In particolare, in caso di fusione ovvero di acquisizione di segmenti di operatività nel corso del periodo 1 gennaio – 31 dicembre dell'anno T, tale evento incide sul calcolo del requisito patrimoniale riferito al 31 dicembre di tale anno e comporta modifiche dell'indicatore rilevante per gli anni T-1 e T-2. Pertanto:

- l'indicatore rilevante riferito al 31 dicembre dell'anno T dovrà tener conto dei valori annualizzati delle componenti di conto economico relative ai segmenti di operatività oggetto di acquisizione/fusione;

- l'indicatore rilevante riferito al 31 dicembre degli anni T-1 e T-2 dovrà tener conto delle componenti di conto economico di pertinenza dei segmenti di operatività oggetto di acquisizione/fusione.

In caso di scissione ovvero di cessione di segmenti di operatività nel corso del periodo 1 gennaio – 31 dicembre dell'anno T, tale evento non incide sul calcolo del requisito patrimoniale del requisito riferito al 31 dicembre di tale anno. Pertanto:

- l'indicatore rilevante riferito al 31 dicembre dell'anno T dovrà tener conto dei valori delle componenti di conto economico dei segmenti di operatività ceduti/scissi;

- il valore delle componenti di conto economico dei segmenti di operatività ceduti/scissi contribuirà anche al calcolo del requisito patrimoniale riferito agli anni T+1 e T+2 essendo parte dell'indicatore rilevante calcolato con riferimento agli anni T-1 e T (per l'anno T+1) e T (per l'anno T+2).

rimborso anticipato, le clausole che, in caso di mancato esercizio dell'opzione call, alternativamente:

- a) determinino la revisione automatica del tasso di remunerazione di tipo “*step up*”. L'ammontare dello *step-up* non può eccedere, alternativamente, i 100 punti base oppure il 50 per cento dello *spread* rispetto alla base di riferimento, al netto del differenziale tra la base di riferimento iniziale e quella sulla quale si calcola l'aumento di tasso;
 - b) comportino il rimborso del capitale attraverso la consegna di azioni della SIM (cd. *principal stock settlement*). I meccanismi di *principal stock settlement* devono prevedere un limite al rapporto di conversione in azioni al momento del rimborso non superiore al 150% del valore delle azioni al momento dell'emissione (*cap*) ⁽¹⁾;
 - c) possano esercitare sull'emittente una pressione, economica o reputazionale, ad esercitare l'opzione di rimborso anticipato dello strumento di capitale;
- “*strumenti innovativi di capitale*”: gli strumenti che rispettino le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'Allegato H e presentino incentivi al rimborso anticipato da parte dell'emittente.
 - “*strumenti non innovativi di capitale*”: gli strumenti che rispettino le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'Allegato H e siano privi di incentivi al rimborso anticipato da parte dell'emittente.
 - “*partecipazione*”, il possesso da parte dell'intermediario di azioni o quote:
 - a) nel capitale di società controllate ⁽²⁾ o che, realizzando una situazione di legame durevole con altre società, sono destinate a sviluppare le attività del partecipante;
 - b) o che comunque attribuisce la titolarità dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o di quote di capitale pari o superiori al 10 per cento, nel caso di partecipazioni in società bancarie o finanziarie, o al 20 per cento, nel caso di partecipazioni in società di assicurazione. Ai fini del calcolo dei diritti di voto o delle quote di capitale possedute si considerano anche le azioni o quote eventualmente rivenienti da interessenze classificate nel portafoglio di negoziazione di vigilanza;
 - “*società di assicurazione*”, l'impresa di assicurazione, l'impresa di riassicurazione nonché la società di partecipazione assicurativa.

3. Calcolo del patrimonio di vigilanza

Il patrimonio di vigilanza riferito al mese di dicembre di ciascun anno è calcolato secondo i criteri del bilancio di esercizio, anche nel caso in cui non sia stato ancora approvato.

A tal fine, gli amministratori procedono alla valutazione delle attività aziendali risultanti dalla situazione in essere al 31 dicembre, alla determinazione dei fondi e alla quantificazione delle riserve secondo la previsione di attribuzione dell'utile relativo all'esercizio chiusosi alla suddetta data.

Sono tempestivamente comunicate alla Banca d'Italia le eventuali variazioni che dovessero essere successivamente apportate in sede di approvazione del bilancio e di attribuzione dell'utile.

Queste disposizioni si applicano anche alle SIM che, ai fini della redazione del bilancio, chiudono i conti in data diversa dal 31 dicembre. Pertanto nel calcolo del patrimonio di vigilanza

¹ Il numero massimo di azioni (M) in cui può essere convertito uno strumento è quindi calcolato in base alla seguente formula:

M = valore nominale dello strumento x 150% / valore di mercato delle azioni al momento dell'emissione.

² A tali fini rilevano anche situazioni di controllo congiunto con altri soggetti in base ad appositi accordi.

relativo alla fine dell'anno queste devono procedere alle valutazioni e alle movimentazioni dei fondi e delle riserve con riguardo alla situazione riferita al 31 dicembre.

Le disposizioni precedenti si applicano anche per il calcolo del patrimonio di vigilanza riferito al mese di giugno di ciascun anno. Pertanto, gli amministratori procedono nuovamente, ai soli fini del calcolo patrimoniale e in base ai medesimi criteri adottati per la redazione del bilancio, alle pertinenti valutazioni delle attività aziendali risultanti dalla situazione in essere al 30 giugno, alla quantificazione delle riserve, alla determinazione dei fondi e all'attribuzione dell'utile semestrale.

In assenza del descritto atto formale dell'organo amministrativo, il patrimonio riferito al 31 dicembre e al 30 giugno andrà calcolato senza tener conto dei relativi risultati reddituali.

L'ammontare degli utili annuali e semestrali che, secondo le modalità sopraindicate, entrano nel calcolo del patrimonio di vigilanza è preventivamente verificato dall'organo di controllo e dai revisori esterni.

4. Struttura del patrimonio di vigilanza

4.1 Patrimonio di base

Il capitale versato (cfr allegato H, par. 1) e le riserve costituiscono gli elementi patrimoniali di qualità primaria. Il totale dei suddetti elementi, previa deduzione delle azioni di propria emissione in portafoglio, delle attività immateriali, delle perdite di esercizi precedenti, delle perdite di rilevante entità verificatesi in comparti dell'attività aziendale diversi dalla negoziazione per conto proprio nell'esercizio in corso e dei "filtri prudenziali negativi" del patrimonio di base (cfr. par. 5), costituisce il "patrimonio di base". Tale aggregato viene ammesso nel computo del patrimonio di vigilanza senza alcuna limitazione.

Possono essere computati nel "patrimonio di base" gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale (¹) entro i seguenti limiti:

- a) strumenti innovativi di capitale e strumenti non innovativi di capitale con scadenza contrattuale: 15 per cento del patrimonio di base al lordo delle deduzioni di cui al par. 4.5 (ivi compresi gli strumenti innovativi e non innovativi con scadenza);
- b) fermo restando il limite di cui alla lettera a), la somma degli strumenti innovativi e non innovativi di capitale non può eccedere il 35 per cento del patrimonio di base al lordo delle deduzioni di cui al par. 4.5 (ivi compresi gli strumenti innovativi e non innovativi);
- c) fermi restando i limiti sub a) e b), sono computabili fino al 50 per cento del patrimonio di base al lordo delle deduzioni di cui al par. 4.5 (ivi compresi gli strumenti innovativi e non innovativi) gli strumenti non innovativi di capitale per i quali sia contrattualmente prevista la conversione in azioni computabili nel capitale (cfr All. H, par. 1):
 - in via automatica qualora per effetto di tale pagamento o di perdite il patrimonio di vigilanza della SIM scenda al disotto del requisito patrimoniale complessivo o di quello più elevato imposto dalla Banca d'Italia;
 - su richiesta della Banca d'Italia, motivata in base alla situazione finanziaria e di solvibilità dell'emittente o del gruppo di appartenenza.

Per gli strumenti di cui alla lettera c) il fattore di conversione deve essere prefissato al momento dell'emissione e non deve essere prevista alcuna opzione di rimborso anticipato.

¹ Ai fini del rispetto dei limiti si tiene conto anche degli strumenti cui si applicano le disposizioni transitorie di cui al paragrafo 4.7.

Le eventuali eccedenze possono essere computate nel patrimonio supplementare, alla stregua di strumenti ibridi di patrimonializzazione, nel rispetto della condizione di cui al successivo paragrafo.

La Banca d'Italia può richiedere che vengano portati in deduzione ulteriori elementi che, per le loro caratteristiche, possano determinare un "annacquamento" del patrimonio di base.

4.2 Patrimonio supplementare di secondo livello

Le riserve da valutazione (¹), gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale non computati nel patrimonio di base, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passività subordinate con durata originaria non inferiore a 5 anni costituiscono, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato H, par. 3, gli elementi patrimoniali di qualità secondaria. A questi si aggiungono i "filtri prudenziali" positivi del patrimonio supplementare (cfr. par. 5). Il totale dei suddetti elementi costituisce il "patrimonio supplementare di secondo livello". Tale aggregato è computabile entro il limite massimo rappresentato dall'ammontare del patrimonio di base; tuttavia, le passività subordinate di cui sopra non possono eccedere il 50 per cento del patrimonio di base.

Le SIM che utilizzano metodi IRB (*internal rating based*) per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito computano anche l'eccedenza delle rettifiche di valore nette complessive rispetto alle perdite attese, nei limiti dello 0,6% delle attività ponderate per il rischio di credito.

4.3 Patrimonio rettificato di secondo livello

Si definisce "patrimonio rettificato di secondo livello" l'aggregato costituito dal patrimonio di base e dal patrimonio supplementare di secondo livello, dedotte le componenti indicate nel successivo paragrafo 4.5.

4.4 Patrimonio supplementare di terzo livello

Oltre agli elementi indicati nei paragrafi precedenti, evitando duplicazioni nel computo, sono inclusi nel patrimonio di vigilanza i seguenti elementi che costituiscono il "patrimonio supplementare di terzo livello":

- a) per le SIM autorizzate all'esercizio, anche disgiunto, dei servizi di cui all'art. 1, comma 5 del Testo Unico, lettere a) e c), la somma algebrica dei proventi e delle perdite nonché delle plusvalenze e delle minusvalenze sul portafoglio di negoziazione, rilevati dall'inizio dell'esercizio successivo a quello il cui bilancio sia già stato approvato e derivanti da operazioni in bilancio e "fuori bilancio" concluse nell'ambito della prestazione dei servizi di negoziazione in conto proprio nonché su strumenti finanziari oggetto della prestazione del servizio di sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia svolti dalla SIM. In caso di valore positivo, il suddetto aggregato è decurtato degli eventuali oneri fiscali, dell'ammontare stimato dei dividendi da distribuire a fine esercizio e di altri prevedibili oneri;

Tale aggregato, che può assumere valore positivo o negativo, è computato senza alcuna limitazione nel patrimonio di vigilanza;

- b) per tutte le SIM, le passività subordinate con durata originaria non inferiore a 2 anni, nei limiti e alle condizioni stabilite nell'allegato H, par. 3. Esse sono computabili al massimo entro il 150 per cento del patrimonio di base che residua dopo la copertura del requisito patrimoniale per il

¹ Tali riserve sono computabili nel patrimonio supplementare secondo quanto previsto nelle regole relative ai filtri prudenziali (cfr. par. 5).

rischio di credito (cfr. capitolo 7) e per il rischio operativo (cfr. capitolo 10). In particolari circostanze, previo consenso della Banca d'Italia, il limite di cui sopra può essere elevato al 250 per cento. In luogo delle passività subordinate di cui alla presente lettera, le SIM possono includere nel patrimonio supplementare di terzo livello un pari ammontare di elementi del patrimonio supplementare di secondo livello.

4.5 Elementi da dedurre

4.5.1. Partecipazioni finanziarie

Sono dedotti per la metà dall'ammontare del patrimonio di base e per la metà dall'ammontare del patrimonio supplementare di secondo livello:

- a) le partecipazioni in banche, IMEL, società finanziarie e istituti di pagamento superiori al 10 per cento del capitale sociale dell'ente partecipato e gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attività subordinate verso tali enti (¹);
- b) le partecipazioni in banche, IMEL, società finanziarie e istituti di pagamento pari o inferiori al 10 per cento del capitale dell'ente partecipato, gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attività subordinate verso tali enti, diversi da quelli indicati alla precedente lettera a), anche se non partecipati. Tali interessenze sono dedotte per la parte del loro ammontare complessivo che ecceda il 10 per cento del valore positivo del patrimonio di base e supplementare di secondo livello;
- c) le partecipazioni in società di assicurazione e le passività subordinate emesse da tali società.

Gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attività subordinate, indicati ai precedenti punti a), b) e c) sono dedotti se computati nel patrimonio di vigilanza degli emittenti.

Le partecipazioni, gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attività subordinate vanno dedotti in base al loro valore di bilancio. Tuttavia, con riferimento alle attività classificate in bilancio nel portafoglio "attività finanziarie disponibili per la vendita", l'importo da dedurre è al lordo (al netto) della riserva negativa (riserva positiva) rilevata in bilancio sulle medesime attività.

Se gli elementi da dedurre dal patrimonio supplementare superano l'ammontare del patrimonio stesso, l'eccedenza viene dedotta dal patrimonio di base.

Le SIM rientranti in un gruppo sottoposto a vigilanza su base consolidata non devono dedurre dal proprio patrimonio di vigilanza le partecipazioni detenute in banche, SIM, IMEL, istituti di pagamento, società finanziarie e SGR consolidate nel patrimonio del gruppo di appartenenza.

4.5.2. Deduzione delle componenti illiquide

Le SIM che non fanno parte di un gruppo sottoposto a vigilanza su base consolidata deducono dal patrimonio di vigilanza le seguenti componenti non negoziabili dell'attivo patrimoniale:

- 1) beni mobili;
- 2) beni immobili ad esclusione degli immobili gravati da garanzia reale per finanziamenti ottenuti;
- 3) partecipazioni inclusi strumenti ibridi di patrimonializzazione e attività subordinate nei confronti di soggetti diversi da quelli di cui al punto 4.5.1;

¹ Vanno dedotte inoltre le partecipazioni in azioni nominative di società di investimento a capitale variabile (SICAV) superiori a 20.000 azioni, a condizione che la SICAV non sia inclusa nel perimetro di consolidamento del gruppo bancario di appartenenza a seguito di specifico provvedimento della Banca d'Italia.

- 4) crediti verso qualsiasi controparte con vita residua oltre 90 giorni, ad eccezione: di quelli rivenienti da operazioni di riporto attivo, di acquisto di titoli con patto di rivendita e di prestito di titoli; dei depositi versati presso casse di compensazione e garanzia a fronte di contratti *futures* e a premio stipulati in mercati regolamentati; dei crediti verso l'erario.

4.5.3. SIM autorizzate all'utilizzo di metodi IRB

Le SIM che utilizzano metodi IRB (*internal rating based*) per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito deducono l'eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore nette complessive ⁽¹⁾.

4.6 Patrimonio di vigilanza

L'importo ottenuto ai sensi dei paragrafi precedenti costituisce il patrimonio di vigilanza.

In situazioni di emergenza, la Banca d'Italia può autorizzare le SIM ad eccedere i limiti di computabilità di cui ai paragrafi 4.1. e 4.2 per un periodo di tempo limitato. A tal fine, la SIM presenta un'istanza motivata e accompagnata da un piano di rientro volto ad assicurare il ripristino tempestivo del rispetto dei limiti.

Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, la Banca d'Italia fa conoscere le proprie determinazioni al riguardo.

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione ad eccedere i limiti a condizione che non sia pregiudicata la situazione finanziaria e di solvibilità della SIM. Ai predetti fini la realizzazione di operazioni di fusione o acquisizione non costituisce una situazione di emergenza, a meno che non sia connessa con interventi di risanamento e salvataggio di altri intermediari vigilati.

4.7 Disposizioni transitorie

Qualora alla data del 31.12.2010 le SIM non rispettino i limiti di cui al secondo capoverso del paragrafo 4.1, le stesse sono tenute ad adottare le necessarie misure e strategie per garantirne il rispetto entro il 31 dicembre 2040.

La Banca d'Italia verifica le misure e le strategie adottate nell'ambito processo di controllo prudenziale (Titolo II).

I titoli rappresentativi della partecipazione al capitale sociale (azioni) e gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale - emessi prima del 31.12.2010 - che non rispettano i requisiti previsti, rispettivamente, dai paragrafi 1 e 2 dell'allegato H - continuano ad essere computati nel patrimonio di base tra gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale sino al 31.12.2020. Successivamente sono assoggettati ai seguenti limiti:

- a) fino al 20% del patrimonio di base al lordo delle deduzioni di cui al par. 4.5 (sono compresi gli strumenti in questione) sino al 31.12.2030;
- b) fino al 10% del patrimonio di base al lordo delle deduzioni di cui al par. 4.5 (sono compresi gli strumenti in questione) sino al 31.12.2040.

¹ Il calcolo è effettuato al lordo dell'effetto fiscale.

5. Filtri prudenziali

Le componenti di seguito indicate, connesse con l'applicazione dei principi contabili internazionali, sono prese in considerazione ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza nei limiti e alle condizioni di seguito specificati.

a) Filtri prudenziali negativi: deduzioni dal patrimonio di base

a.1) Riserve negative su titoli disponibili per la vendita

Dal patrimonio di base devono essere dedotti i saldi negativi tra le riserve da valutazione positive e quelle negative riferiti, rispettivamente, ai titoli di capitale (inclusi gli O.I.C.R.) e ai titoli di debito classificati nel portafoglio "attività finanziarie disponibili per la vendita". Sono escluse dal computo di tale differenza le svalutazioni dovute al deterioramento del merito creditizio degli emittenti, in quanto rilevate nel conto economico.

Sono altresì escluse le riserve da valutazione riferite ai titoli di capitale, agli strumenti ibridi di patrimonializzazione e agli strumenti subordinati classificati in bilancio nel portafoglio "attività finanziarie disponibili per la vendita" e dedotti dal patrimonio di vigilanza della SIM.

a.2) Plusvalenza cumulata netta su attività materiali

Deve essere dedotto dal patrimonio di base il saldo positivo fra le seguenti componenti rilevate in conto economico: 1) le plusvalenze e le minusvalenze cumulate derivanti dalla valutazione al *fair value* degli immobili detenuti a scopo di investimento; 2) le minusvalenze cumulate derivanti dalla valutazione al "valore rivalutato" delle attività materiali detenute ad uso funzionale.

Non concorrono alla formazione del saldo le eventuali svalutazioni da deterioramento.

b) Filtri prudenziali positivi: incrementi del patrimonio supplementare

b.1) Plusvalenza cumulata netta su attività materiali (quota computabile)

Deve essere computato nel patrimonio supplementare il 50% (quota computabile) dell'importo descritto nella precedente voce a.2.

b.2) Attività materiali

Può essere computato, tra gli elementi positivi del patrimonio supplementare, l'importo delle riserve da valutazione connesso con "Leggi speciali di rivalutazione" (cfr. Tabella 12.6 della nota integrativa del passivo del bilancio, quinta colonna).

Può essere computato, tra gli elementi positivi del patrimonio supplementare, il 50% dell'importo delle riserve da valutazione da "Attività materiali" (cfr. Tabella 12.6 della nota integrativa del passivo del bilancio, seconda colonna).

b.3) Riserve positive su titoli disponibili per la vendita ⁽¹⁾

Può essere computato, tra gli elementi positivi del patrimonio supplementare, il 50% dei saldi positivi tra le riserve da valutazione positive e quelle negative riferiti, rispettivamente, ai titoli di capitale (inclusi gli O.I.C.R.) e ai titoli di debito classificati nel portafoglio "attività finanziarie disponibili per la vendita". Sono escluse dal computo di tale differenza le svalutazioni dovute al deterioramento del merito creditizio degli emittenti, in quanto rilevate nel conto economico.

Sono altresì escluse le riserve da valutazione riferite ai titoli di capitale, agli strumenti ibridi di patrimonializzazione e agli strumenti subordinati classificati nel portafoglio "attività finanziarie disponibili per la vendita" e dedotti dal patrimonio di vigilanza della SIM.

¹ Resta fermo quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza in materia di "Patrimonio di vigilanza – filtri prudenziali" del 18.5.2010 (Bollettino di Vigilanza n. 5 del 2010).

L'importo da segnalare è al netto del relativo effetto fiscale”.

Articolo 6

(Rischio di liquidità)

Nel Titolo I, dopo il Capitolo 13 è inserito il seguente:

“CAPITOLO 14 GESTIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITÀ

1. Gestione del rischio di liquidità

Nell'ambito del sistema di gestione dei rischi previsto dal Regolamento della Banca d'Italia e della Consob del 29 ottobre 2007, ai sensi dell'art. 6, comma 2-*bis*), del TUF, le SIM si dotano di un adeguato sistema di gestione del rischio di liquidità.

A tal fine fanno riferimento, sulla base di criteri di proporzionalità e tenuto conto delle proprie specificità operative, alle disposizioni previste per le banche dalla Circolare n. 263 (*Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche*), Titolo V, Capitolo 2”.

Articolo 7

(Rischio di controparte: metodo del valore corrente e compensazione contrattuale)

Nel Titolo I, Allegato F il paragrafo 2, primo capoverso è sostituito dal seguente:

“I seguenti tipi compensazione contrattuale, subordinatamente al rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa, sono riconosciuti ai fini della riduzione del valore delle esposizioni (¹):

- a) contratti bilaterali di novazione dei contratti derivati tra l'intermediario e la sua controparte;
- b) altri accordi bilaterali di compensazione dei contratti derivati tra l'intermediario e la sua controparte;
- c) accordi bilaterali di compensazione tra prodotti differenti (cd. crossproduct netting)”.

Articolo 8

(Rischio di concentrazione: calcolo della copertura patrimoniale aggiuntiva)

Nel Titolo I, l'Allegato G è sostituito dal seguente:

¹ Ai fini della presente disciplina le operazioni con regolamento a lungo termine sono considerate come derivati OTC.

ALLEGATO G: RISCHIO DI CONCENTRAZIONE: CALCOLO DELLA COPERTURA PATRIMONIALE AGGIUNTIVA

Calcolo della copertura patrimoniale aggiuntiva

Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di concentrazione nei confronti di un singolo cliente o gruppo di clienti connessi, alle posizioni di rischio nei confronti di detto cliente collegate al portafoglio immobilizzato vanno sommate quelle relative alle posizioni lunghe nette del portafoglio di negoziazione di vigilanza e quelle relative ai rischi di controparte e regolamento verso il cliente medesimo.

Per i clienti o gruppi di clienti connessi per i quali si è verificato un superamento del limite di concentrazione dovuto all'esposizione del portafoglio di negoziazione di vigilanza, le posizioni lunghe nette del portafoglio medesimo e quelle relative ai rischi di controparte e regolamento vengono ordinate in modo ascendente in funzione del coefficiente patrimoniale richiesto per il rischio di posizione specifico, di regolamento e di controparte, in modo tale che il superamento sia attribuito alle componenti che presentano un coefficiente più alto.

Qualora il superamento non si sia protratto per più di 10 giorni, la copertura patrimoniale aggiuntiva per il rischio di concentrazione è pari al doppio della copertura patrimoniale richiesta a fronte del rischio di posizione specifico, del rischio di regolamento e del rischio di controparte, per le posizioni, individuate nell'ordine indicato nel precedente capoverso, che costituiscono l'ammontare del superamento.

Qualora il superamento si sia protratto per più di 10 giorni, la copertura patrimoniale aggiuntiva per il rischio di concentrazione è determinata:

i. imputando le singole componenti del superamento agli scaglioni indicati nella pertinente colonna della tavola 1 "Superamento del limite in percentuale del patrimonio di vigilanza" fino a concorrenza di ciascuno scaglione, nell'ordine determinato in precedenza. Si consideri, a titolo di esempio, la seguente situazione: il limite di concentrazione individuale sia pari a 25 e il patrimonio di vigilanza pari a 100; l'esposizione totale verso un singolo cliente sia pari a 80 euro, di cui 25 relativi al portafoglio immobilizzato. In tale ipotesi, dei 55 euro che costituiscono il superamento globale:

- 15 andranno inserite nella riga "fino al 40%" (differenza tra il 40% del patrimonio di vigilanza e il limite individuale);
- 20 andranno inserite nella riga "dal 40% al 60%";
- 20 andranno inserite nella riga "dal 60% all'80%";

ii. moltiplicando le coperture patrimoniali relative alle componenti così classificate per i corrispondenti coefficienti indicati nella colonna relativa al coefficiente aggiuntivo della tavola 12;

iii. sommando, infine, i requisiti patrimoniali risultanti dalle suddette moltiplicazioni.

Le operazioni di trasferimento e successiva riassunzione della medesima posizione di rischio da parte della SIM nell'arco temporale di 10 giorni non comportano l'obbligo di una copertura patrimoniale aggiuntiva qualora siano coerenti con le politiche di investimento e l'operatività della SIM.

La copertura patrimoniale aggiuntiva complessivamente richiesta a fronte del rischio di concentrazione è pari alla somma delle coperture patrimoniali aggiuntive determinate come sopra per ciascun superamento.

Tavola 1 – Rischio di concentrazione

Calcolo della copertura patrimoniale aggiuntiva

Cliente o gruppo di clienti connessi	Durata del superamento	Superamento del limite in percentuale del patrimonio di vigilanza	Tipo di rischio relativo alla componente del superamento	Importo (a)	Coefficiente per il tipo di rischio (b)	Copertura per il tipo di rischio (c)= (a) x (b)	Coefficiente aggiuntivo (d)	Copertura patrimoniale aggiuntiva (d)= (c) x (d)
Cliente A	Inferiore o uguale a 10 giorni						200%	
	Superiore a 10 giorni	Fino al 40%					200%	
		tra il 40% e il 60%					300%	
		tra il 60% e il 80%					400%	
		tra l'80% e il 100%					500%	
		tra il 100% e il 250%					600%	
		Oltre il 250%					900%	

Totale copertura patrimoniale aggiuntiva per il rischio di concentrazione su cliente A)

Cliente B	Inferiore o uguale a 10 giorni						200%	
	Superiore a 10 giorni	Fino al 40%					200%	
		tra il 40% e il 60%					300%	
		tra il 60% e il 80%					400%	
		tra l'80% e il 100%					500%	
		tra il 100% e il 250%					600%	
		Oltre il 250%					900%	

Totale copertura patrimoniale aggiuntiva per il rischio di concentrazione su cliente B)

.....

.....

TOTALE COPERTURA PATRIMONIALE AGGIUNTIVA PER IL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE (A+B+...)

Articolo 9

(Requisiti per la computabilità nel patrimonio di vigilanza del capitale e degli strumenti “ibridi”)

Nel Titolo I, l'allegato H è sostituito dal seguente:

“ALLEGATO H: REQUISITI PER LA COMPUTABILITÀ NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DEL CAPITALE E DEGLI STRUMENTI “IBRIDI”

Gli intermediari possono computare nel patrimonio di vigilanza il capitale, gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passività subordinate che abbiano le caratteristiche indicate nel presente allegato.

Le SIM trasmettono alla Banca d'Italia copia delle delibere dell'Organo amministrativo che comprovano la computabilità di detti strumenti nel patrimonio di vigilanza.

1. Capitale

Il capitale rappresenta la componente primaria del patrimonio di base ed è computato senza limiti.

Ai fini della presente disciplina, rientrano in questo aggregato i titoli rappresentativi della partecipazione al capitale sociale (azioni) che presentino le seguenti caratteristiche:

- 1) sono emessi direttamente dalla SIM;
- 2) sono chiaramente e separatamente individuabili nel bilancio;
- 3) sono privi di scadenza ⁽¹⁾;
- 4) sono interamente liberati;
- 5) sono classificati quali strumenti di patrimonio netto secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS);
- 6) non possono essere rimborsati al di fuori delle ipotesi di liquidazione della SIM o di riduzione del capitale sociale ⁽²⁾;
- 7) non attribuiscono al portatore diritti ad una remunerazione minima né sussistono clausole che prevedono il pagamento obbligatorio di dividendi. Non possono essere attribuiti privilegi nel pagamento dei dividendi ad eccezione del caso in cui essi siano calcolati come multiplo dei dividendi distribuiti alle azioni prive di questo vantaggio; tali dividendi devono essere corrisposti “pari passu” con i dividendi sulle altre azioni e non possono essere cumulativi;
- 8) i dividendi sono pagati esclusivamente a valere su utili distribuibili o riserve di utili distribuibili;
- 9) non prevedono limitazioni nella determinazione dell'ammontare del dividendo (*cap*);
- 10) non sono privilegiati nella copertura delle perdite;
- 11) in caso di liquidazione, attribuiscono un diritto sul residuo attivo del bilancio di liquidazione subordinato a quello di tutti gli altri azionisti e creditori sociali e proporzionale alla quota di capitale che rappresentano;
- 12) il regime legale o negoziale è privo di disposizioni o clausole che possano creare sul mercato aspettative di riacquisto, rimborso o cancellazione ⁽¹⁾.

¹ Non è ostativa al rispetto del presente requisito la previsione di una scadenza delle azioni coincidente con la durata della società prevista nell'atto costitutivo e/o nello statuto.

² Restano salvi i casi in cui il rimborso è previsto da norme inderogabili del codice civile.

I versamenti a fondo perduto (o in conto capitale) possono essere computati nel capitale solo se sono rispettati i requisiti di cui al presente paragrafo e sia espressamente previsto che ne è ammessa la restituzione esclusivamente in caso di liquidazione della società e nei limiti dell'eventuale residuo attivo, in concorrenza con i titoli computabili nel capitale.

1.1 Riacquisto o rimborso di titoli rappresentativi di partecipazione al capitale sociale (azioni) di propria emissione

L'acquisto o il rimborso da parte della SIM di propri titoli rappresentativi di partecipazione al capitale sociale (azioni) per un importo complessivo superiore al 5 per cento del capitale è soggetto all'autorizzazione della Banca d'Italia.

L'istanza deve essere presentata dopo l'adozione della delibera da parte dell'organo con funzione di supervisione strategica e deve indicare chiaramente l'ammontare e il numero dei titoli da riacquistare o da rimborsare; ad essa deve essere allegata una valutazione aggiornata sull'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica della SIM, anche in relazione agli effetti dell'operazione.

L'istanza può essere presentata in relazione a più operazioni di riacquisto o rimborso da effettuarsi entro un periodo di tempo ed un ammontare del capitale sociale predeterminati; in tal caso all'istanza è allegata la delibera con cui l'Organo con funzione di supervisione strategica ha disposto il "piano di riacquisto/rimborso" dei titoli rappresentativi della partecipazione al capitale (azioni).

Se la SIM appartiene a un gruppo, la richiesta di riacquisto è inviata dalla società capogruppo.

Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di riacquisto, la Banca d'Italia fa conoscere le proprie determinazioni al riguardo.

La Banca d'Italia autorizza il riacquisto/rimborso dei titoli rappresentativi di partecipazione al capitale sociale (azioni) a condizione che non sia pregiudicata la situazione finanziaria e di solvibilità della SIM. Fermo restando l'obbligo di deduzione delle azioni proprie a qualunque titolo detenute, a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione della Banca d'Italia i titoli oggetto dell'operazione non sono più computabili nel patrimonio di vigilanza.

Il riacquisto può essere comunicato al mercato solo dopo il rilascio dell'autorizzazione della Banca d'Italia.

2. Strumenti innovativi e non innovativi di capitale

Gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale possono essere computati nel patrimonio di base solo in presenza di condizioni che garantiscano pienamente la stabilità della base patrimoniale delle SIM. Devono essere rispettate tutte le seguenti caratteristiche:

- a) la società emittente, inclusa nel gruppo, deve essere insediata in uno Stato comunitario o appartenente al Gruppo dei Dieci;
- b) i titoli devono essere irredimibili o avere una scadenza non inferiore a 30 anni ⁽²⁾. L'eventuale facoltà di rimborso da parte dell'emittente non può essere prevista prima che siano trascorsi 5 anni dall'emissione e previa autorizzazione della Banca d'Italia;

¹ Non devono inoltre sussistere comportamenti della SIM che generino tali aspettative.

² Ove la durata contrattuale e il periodo di tempo per il quale le somme sono nella disponibilità della SIM non coincidano, si considera la durata effettiva. L'ipotesi si verifica quando, ad esempio, il periodo di collocamento si prolunghi oltre la data di emissione e godimento. Si consideri il caso di una SIM che abbia previsto le seguenti clausole contrattuali:

- c) eventuali incentivi al rimborso anticipato - ammissibili per i soli titoli irredimibili - non possono essere previste prima di 10 anni di vita del prestito;
- d) il contratto: i) deve prevedere che la possibilità per l'emittente di non corrispondere gli interessi ai detentori dei titoli se necessario in relazione alla propria situazione finanziaria e di solvibilità (ad esempio nel caso in cui, nell'esercizio precedente, la SIM non abbia avuto utili distribuibili o non abbia pagato dividendi agli azionisti); ii) deve prevedere il divieto di corrispondere gli interessi ai detentori dei titoli qualora per effetto di tale pagamento o di perdite il patrimonio di vigilanza della SIM scenda al di sotto del requisito patrimoniale complessivo o di quello più elevato imposto dalla Banca d'Italia ⁽¹⁾; iii) non deve contenere clausole che impediscano alla Banca d'Italia di vietare la corresponsione di interessi ai detentori dei titoli in relazione alla situazione finanziaria e di solvibilità dell'emittente.

Sono ammissibili clausole contrattuali che prevedano:

- il divieto di pagare dividendi sugli strumenti di capitale previsti nel par. 1 per il periodo in cui l'emittente non corrisponde gli interessi sugli strumenti di cui al presente paragrafo (*dividend stopper*);
- l'obbligo per l'emittente di pagare gli interessi sugli strumenti di cui al presente paragrafo se, nei tre mesi precedenti alla data di pagamento di tali interessi (*look back period*), ha corrisposto interessi o dividendi su altri strumenti computabili nel patrimonio di base e aventi il medesimo grado di subordinazione ("pari passu") o un grado di subordinazione maggiore (*dividend pusher*).

Le clausole di *dividend pusher* non sono efficaci qualora:

- per effetto di perdite il requisito patrimoniale complessivo della SIM sia al di sotto dell'8% o del più elevato requisito patrimoniale complessivo imposto dalla Banca d'Italia o possa scendere al di sotto di tali soglie per effetto del pagamento degli interessi sui titoli;
 - la Banca d'Italia vieti la corresponsione degli interessi in relazione alla situazione finanziaria e di solvibilità dell'emittente;
 - i dividendi siano stati pagati attraverso l'attribuzione di strumenti di capitale.
- e) gli interessi non possono essere cumulabili: qualora non siano pagati, il diritto alla remunerazione è perso definitivamente;
- f) con riferimento agli strumenti di cui al par. 4.1, lett. a) e b) del Capitolo 12, il contratto deve prevedere che le somme raccolte con l'emissione di titoli risultino nella piena disponibilità della SIM medesima, attraverso meccanismi di assorbimento delle perdite quali, ad esempio:
- la conversione degli strumenti innovativi e non innovativi di capitale in titoli computabili nel capitale (cfr. paragrafo 1);
 - la svalutazione del valore nominale degli strumenti innovativi e non innovativi di capitale. La loro successiva rivalutazione, se contrattualmente prevista, va realizzata destinando alla rivalutazione una quota degli utili distribuibili dell'emittente, maturati successivamente alla svalutazione, non superiore al peso percentuale del valore nominale degli strumenti

-
- data di emissione e di godimento: 24 febbraio 2009;
 - inizio del periodo collocamento: 24 febbraio 2009;
 - fine del periodo di collocamento 24 maggio 2009;
 - data di rimborso del prestito il 24 febbraio 2039.

In tal caso la "durata effettiva" del prestito è inferiore ai 30 anni per tutte le somme raccolte in data successiva al 24 febbraio 2009.

¹ Gli interessi non devono essere corrisposti anche qualora il pagamento degli stessi determini il mancato rispetto del requisito patrimoniale complessivo.

innovativi e non innovativi oggetto di svalutazione rispetto all'aggregato formato dalla somma del capitale, delle riserve e del valore nominale degli strumenti innovativi e non innovativi di capitale computati nel Patrimonio di base (cd. rivalutazione "pro rata" e "pari passu").

Finché non è ripristinato il valore degli strumenti, in ogni caso non possono essere pagati interessi ed eventuali *dividend stopper* non producono effetti.

Il contratto deve prevedere la possibilità per l'emittente o la Banca d'Italia di attivare i predetti meccanismi laddove ciò si renda necessario; in ogni caso il contratto ne prevede l'attivazione automatica qualora il requisito patrimoniale complessivo della SIM scenda al di sotto del 6% per effetto di perdite di esercizio;

- g) il contratto non deve contenere alcuna clausola che possa impedire alla Banca d'Italia di disporre l'attivazione dei meccanismi di assorbimento delle perdite di cui alla lettera f) in relazione alla situazione finanziaria e di solvibilità dell'emittente;
- h) in caso di liquidazione della SIM, i possessori dei titoli, privilegiati rispetto ai detentori di azioni, devono essere subordinati a tutti gli altri creditori;
- i) nel caso in cui l'emissione avvenga tramite una controllata estera, vi sia un apposito contratto (*on-lending*) che determini il trasferimento delle somme raccolte alla SIM a condizioni analoghe a quelle previste per l'emissione.

3. Strumenti ibridi di patrimonializzazione e passività subordinate

Tra le componenti del patrimonio supplementare possono essere ricompresi – per l'ammontare massimo delle somme effettivamente ricevute dall'emittente e ancora a sua disposizione – i seguenti elementi:

- a) gli strumenti ibridi di patrimonializzazione, quali le passività irredimibili e altri strumenti rimborsabili su richiesta dell'emittente;
- b) le passività subordinate.

In entrambi i casi le passività possono essere emesse dalle SIM anche sotto forma di obbligazioni, convertibili e non, e di altri titoli simili. Le caratteristiche degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passività subordinate nonché le possibilità di riacquisto da parte dell'emittente sono di seguito illustrate.

3.1. Strumenti ibridi di patrimonializzazione

Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione rientrano nel calcolo del patrimonio di vigilanza quando il contratto prevede che:

- a) in caso di perdite di bilancio che determinino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo di capitale previsto per l'autorizzazione all'attività, le somme rivenienti dalle suddette passività e dagli interessi maturati possano essere utilizzate per far fronte alle perdite, al fine di consentire alla SIM di continuare l'attività;
- b) in caso di andamenti negativi della gestione, possa essere sospeso il diritto alla remunerazione nella misura necessaria a evitare o limitare il più possibile l'insorgere di perdite;
- c) in caso di liquidazione della SIM, il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati.

Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione non irredimibili devono avere una durata pari o superiore a 10 anni. Nel contratto deve essere esplicitata la clausola che subordina il rimborso del prestito all'autorizzazione della Banca d'Italia.

Sui titoli rappresentativi degli strumenti ibridi di patrimonializzazione è richiamato il contenuto della clausola indicata al precedente punto a) nonché l'eventuale condizione che il rimborso è subordinato all'autorizzazione della Banca d'Italia.

3.2. Passività subordinate

Le passività subordinate emesse dalle SIM concorrono alla formazione del patrimonio di vigilanza a condizione che i contratti che ne regolano l'emissione prevedano espressamente che:

- a) in caso di liquidazione dell'ente emittente il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati;
- b) la durata del rapporto sia pari o superiore a 5 anni e, qualora la scadenza sia indeterminata, sia previsto per il rimborso un preavviso di almeno 5 anni;
- c) il rimborso anticipato delle passività avvenga solo su iniziativa dell'emittente e previa autorizzazione della Banca d'Italia.

I contratti non devono presentare clausole in forza delle quali, in casi diversi da quelli indicati ai punti a) e c), il debito diventa rimborsabile prima della scadenza.

I contratti possono prevedere clausole di *step-up* a condizione che le stesse siano esercitabili non prima del 5° anno di vita del prestito e che l'ammontare sia inferiore a 100 punti base.

Sui titoli rappresentativi delle passività subordinate è richiamato il contenuto della clausola indicata alla precedente lettera a) nonché l'eventuale condizione che il rimborso è subordinato all'autorizzazione della Banca d'Italia.

Le passività subordinate sono ricomprese nel calcolo del patrimonio soltanto per un importo pari alle somme ancora a disposizione dell'ente al momento del computo. Inoltre, l'ammontare di tali somme ammesso nel calcolo è ridotto di un quinto ogni anno durante i 5 anni precedenti la data di scadenza del rapporto, in mancanza di un piano di ammortamento che produca effetti analoghi.

L'ammortamento è calcolato sulla base dell'importo originario del prestito a prescindere da eventuali riacquisti o conversioni.

In caso di conversione o di riacquisto di quote del prestito subordinato, questo deve essere ridotto del maggior importo tra quota convertita o riacquistata e quote di ammortamento già maturate.

3.3. Garanzie prestate all'emissione di strumenti ibridi di patrimonializzazione e di passività subordinate e conseguenti operazioni di "on-lending"

Le condizioni di ammissibilità degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e dei debiti subordinati, indicate nel presente Regolamento, vanno rispettate in tutti i contratti connessi con operazioni di rilascio di garanzie all'emissione di tali strumenti e passività subordinate.

Il rilascio di garanzie all'emissione degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e di passività subordinate consta di due atti distinti ma coordinati:

- con il primo la SIM assume la posizione di garante di un debito subordinato emesso da una sua controllata (o da altro soggetto);
- con il secondo la SIM emette in proprio uno strumento ibrido di patrimonializzazione o una passività subordinata (di contenuto identico alla prima) che viene sottoscritta dal soggetto emittente l'altra passività. I fondi raccolti con la prima emissione vengono così messi a disposizione del prenditore finale (operazione di "on-lending").

Il rilascio della garanzia non deve obbligare la SIM a rimborsare il prestito in via anticipata rispetto ai termini del contratto di "on-lending".

Il contratto che disciplina la prima emissione deve prevedere inoltre:

- che la garanzia prestata dalla SIM abbia anch'essa carattere subordinato;
- che l'adempimento del garante estingua le obbligazioni del debitore principale (primo emittente).

Il contratto di “*on-lending*” a sua volta contiene una clausola in base alla quale gli importi eventualmente pagati dalla SIM in relazione alla garanzia prestata sono portati in riduzione di quanto dovuto al sottoscrittore del debito subordinato da essa emesso.

3.4 *Riacquisto o rimborso di quote di strumenti innovativi e non innovativi di capitale, di strumenti ibridi di patrimonializzazione o di passività subordinate*

La Banca d'Italia autorizza:

- il rimborso/riacquisto integrale o parziale da parte della SIM di strumenti innovativi e non innovativi di capitale e strumenti ibridi di patrimonializzazione di propria emissione;
- il rimborso/riacquisto anticipato da parte della SIM di passività subordinate di propria emissione.

L'istanza deve essere presentata dopo l'adozione della delibera da parte dell'organo con funzione di supervisione strategica e deve indicare chiaramente l'ammontare e il numero dei titoli da riacquistare o da rimborsare; ad essa deve essere allegata una valutazione aggiornata sull'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica della SIM, anche in relazione agli effetti dell'operazione.

Se la SIM appartiene a un gruppo, la richiesta di rimborso o di riacquisto è inviata dalla società capogruppo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di rimborso, la Banca d'Italia fa conoscere le proprie determinazioni al riguardo.

La Banca d'Italia autorizza il rimborso a condizione che non sia pregiudicata la situazione finanziaria e di solvibilità della SIM.

In ogni caso il rimborso o il riacquisto non è consentito al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- a) per effetto dell'operazione il patrimonio di vigilanza scende al disotto del requisito patrimoniale complessivo o di quello più elevato imposto dalla Banca d'Italia;
- b) non sono decorsi almeno 5 anni dall'emissione e la SIM non ha provveduto alla sostituzione degli strumenti da rimborsare/riacquistare con strumenti di qualità patrimoniale almeno equivalente.

La SIM può liberamente acquistare – con finalità di ricollocamento sul mercato - quote di strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza dalla stessa emessi per un ammontare che non ecceda il 10 per cento del valore di ciascuna emissione ⁽¹⁾. In caso di acquisto di strumenti innovativi e non innovativi di capitale l'ammontare liberamente acquistabile non può comunque eccedere il 3 per cento del totale degli strumenti della specie in circolazione ⁽²⁾.

Le quote a qualunque titolo detenute dalla SIM non sono computabili nel calcolo del patrimonio di vigilanza. Nel caso di riacquisto di quote di prestiti subordinati, la deduzione dal patrimonio di vigilanza è effettuata per la differenza, se positiva, tra il valore dei titoli riacquistati e le quote di ammortamento già maturate.

¹ Il limite del 10% è calcolato sulla base del valore originario del prestito. Ai fini del rispetto del limite gli impegni di acquisto a termine da parte della SIM di propri strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza sono assimilati agli acquisti a pronti.

² Il limite del 3% è calcolato sulla base del valore degli strumenti effettivamente in circolazione; sono, pertanto, esclusi quelli a qualunque titolo detenuti dall'emittente.

Il riacquisto superiore alla predetta misura o comunque finalizzato all'annullamento degli strumenti è soggetto all'autorizzazione della Banca d'Italia: questi casi sono da considerarsi infatti alla stregua di un formale rimborso anticipato di una quota dello strumento (¹).

Le anticipazioni su strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza nonché le operazioni di finanziamento concesse dalla SIM per finalità di riacquisto di tali strumenti sono equiparate al riacquisto delle stesse. Si ritiene che sussista un riacquisto qualora, sotto i profili contrattuale e delle caratteristiche effettive dell'operazione, i momenti dell'emissione dello strumento della SIM con conseguente raccolta di fondi patrimoniali e dell'erogazione di finanziamenti a beneficio del sottoscrittore rappresentino, per ammontare e scadenze, un atto coordinato.

La presente disciplina si applica anche nel caso di acquisizione in garanzia degli strumenti nel caso in cui le operazioni attuate, per una concordanza di elementi (condizioni contrattuali, ripetitività, entità complessiva), configurino un riacquisto di propri prestiti.

In ogni caso la SIM deve disporre di presidi organizzativi atti a permettere la pronta e univoca identificazione dell'ammontare degli strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza detenuti ed in grado di garantire il rispetto delle disposizioni (codice civile, TUF, ecc.) in materia di acquisto di strumenti di propria emissione”.

¹ Per effetto della *illegality clause* il creditore o l'emittente ha la facoltà di richiedere il rimborso anticipato del credito/debito subordinato qualora una norma di legge o di regolamento vieti di possedere attività o passività in quella forma o, più in generale, impedisca di tener fede agli obblighi assunti in base al contratto di emissione. Benché a stretto rigore questa clausola rappresenti un'ipotesi di rimborso anticipato che esula dalla volontà dell'emittente, essa si considera ammissibile ove risulti chiaramente che il rimborso dipende da un *factum principis* al quale il debitore (creditore) debba necessariamente uniformarsi. In questo caso non è necessario richiedere il preventivo consenso della Banca d'Italia per anticipare il rimborso del contratto.

Articolo 10

(Informativa al pubblico)

Nel Titolo III, Capitolo 1, Allegato le tavole 3, 8 e 9 sono sostituite dalle seguenti:

Tavola 3

Composizione del patrimonio di vigilanza

		Descrizione dell'informazione
Informativa qualitativa	(a)	Informazioni sintetiche sulle principali caratteristiche contrattuali di ciascun elemento patrimoniale e dei relativi componenti, in particolare degli strumenti innovativi di capitale e di quelli non innovativi (cfr. Capitolo 12, par. 2) nonché degli strumenti cui si applicano clausole di salvaguardia (es. grandfathering).
Informativa quantitativa	(b)	Ammontare del patrimonio di base, con il dettaglio dei singoli elementi positivi e negativi, in particolare degli strumenti innovativi di capitale e di quelli non innovativi (cfr. Capitolo 12, par. 2) nonché degli strumenti cui si applicano clausole di salvaguardia (es. grandfathering).
	(c)	Ammontare del patrimonio supplementare e di quello di terzo livello.
	(d)	Altri elementi negativi del patrimonio di vigilanza, con il dettaglio delle eventuali differenze negative fra le rettifiche di valore complessive e la perdita attesa.
	(e)	Ammontare del patrimonio di vigilanza.

Tavola 8

Rischi di mercato: informazioni per gli intermediari che utilizzano il metodo dei modelli interni per il rischio di posizione, per il rischio di cambio e per il rischio di posizioni in merci (IMA)

		Descrizione dell'informazione
Informativa qualitativa	(a)	Per ciascun portafoglio sottoposto all'IMA: i) caratteristiche dei modelli utilizzati; ii) descrizione delle prove di <i>stress</i> applicate al portafoglio; iii) descrizione dell'approccio usato per effettuare test retrospettivi e/o convalidare l'accuratezza e la coerenza dei modelli interni e dei processi di modellizzazione.
	(b)	Perimetro dell'autorizzazione all'uso del metodo dei modelli interni rilasciata dalla Banca d'Italia.
	(c)	Descrizione del livello di conformità alle norme che disciplinano i sistemi e i controlli volti ad assicurare valutazioni prudenti e affidabili delle posizioni incluse nel portafoglio di negoziazione (cfr. Dir. 2006/49/CE, all. VII, parte B), nonché delle metodologie impiegate per assicurare il rispetto di tali norme.
Informativa qualitativa	(d)	I VaR giornalieri massimi, medi e minimi nel periodo di riferimento e i VaR di fine periodo.
	(e)	Il raffronto dei VaR di fine giornata con le variazioni giornaliere del valore effettivo del portafoglio – a parità di composizione – del giorno lavorativo successivo; vanno analizzati gli scostamenti rilevanti verificatisi nel periodo di riferimento.

Tavola 9
Rischio operativo

		Descrizione dell'informazione
Informativa qualitativa	(a)	Descrizione del metodo adottato per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio operativo.
	(b)	Descrizione dei metodi avanzati di misurazione del rischio operativo (AMA), qualora utilizzati dagli intermediari, includendo una descrizione dei fattori interni ed esterni di rilievo presi in considerazione nel metodo adottato. In caso di utilizzo parziale dell'AMA, vanno precisati l'ambito di applicazione e il grado di copertura dei diversi metodi impiegati.
	(c) *	Per gli intermediari che utilizzano l'AMA, descrizione dell'uso di coperture assicurative e di altri strumenti per il trasferimento del rischio ai fini dell'attenuazione del rischio operativo.

(*) *Requisiti di idoneità per l'impiego di particolari strumenti o metodologie*

Articolo 11

(Disposizioni applicabili ai gruppi di SIM. Disposizioni generali)

1. Nel Titolo IV, Capitolo 1, Paragrafo 1, il secondo capoverso è sostituito dal seguente:

“I gruppi di SIM sono soggetti, su base consolidata, alle regole in materia di patrimonio di vigilanza, requisito patrimoniale complessivo, valutazione dell'adeguatezza del capitale interno, concentrazione dei rischi e gestione del rischio di liquidità”.

2. Nel Titolo IV, Capitolo 3, Sezione I, paragrafo 1, secondo capoverso, dopo le parole “patrimonio di vigilanza consolidato (cfr. Sezione IV)” è inserito il seguente alinea:

“– gestione del rischio di liquidità (cfr. Sezione IV-bis)”;

3. Nel Titolo IV, Capitolo 3, dopo la Sezione IV, è inserita la seguente:

*“SEZIONE IV-BIS
GESTIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITÀ*

1. Gestione del rischio di liquidità

Nei gruppi di SIM, la capogruppo è responsabile per la predisposizione di un sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato conforme ai principi richiamati nel Titolo I, Capitolo 14.

Le controllate forniscono la necessaria collaborazione per il conseguimento di tale obiettivo”.